



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORT TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 100/05

23 novembre 2005

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-178/05

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord / Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE DICHARA INAMMISSIBILE LA PROPOSTA DEL REGNO UNITO DI MODIFICARE IL PROPRIO PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA

Il Regno Unito aveva il diritto di proporre modifiche al piano sottoposto alla Commissione anche se esse comportavano un aumento del quantitativo totale delle quote di emissioni, dopo l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al piano nazionale.

Una direttiva del 2003¹ ha istituito un sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con l'obiettivo di ridurre tali emissioni. Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (PNA), applicando alcuni criteri indicati nella direttiva. Tale PNA deve indicare le quote totali delle emissioni che lo Stato membro intende assegnare e le modalità di tale assegnazione. Il primo PNA, relativo al triennio iniziato il 1° gennaio 2005, doveva essere pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri al più tardi entro il 31 marzo 2004.

In base alla direttiva, la Commissione ha tre mesi di tempo per respingere il PNA o parte di esso, in caso di incompatibilità con i criteri della direttiva. Ogni modifica apportata dallo Stato membro al PNA deve essere approvata dalla Commissione. Deve anche essere consultato il pubblico e le sue osservazioni devono essere prese in considerazione. Ciascuno Stato membro deve prendere una decisione definitiva sulla base del PNA approvato dalla Commissione, tenendo conto delle osservazioni del pubblico, tre mesi prima dell'inizio del periodo, in questo caso entro il 1° ottobre 2004.

Il 30 aprile 2004, il Regno Unito ha notificato alla Commissione un PNA, indicandone la natura provvisoria. In base a tale PNA, il quantitativo totale di quote per il periodo 2005-2007 sarebbe stato pari a 736 milioni di tonnellate di CO₂ (Mt CO₂), ma la cifra avrebbe potuto essere rivista alla luce del lavoro che era in corso di svolgimento.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Il 9 giugno la Commissione ha comunicato al Regno Unito che il suo PNA era incompleto e che dovevano essere inviate le informazioni mancanti. La Commissione ha così invitato il Regno Unito a notificarle « ogni modifica » apportata al piano. Il Regno Unito ha risposto di aver pubblicato un documento di lavoro e di essere in attesa delle osservazioni del pubblico, aggiungendo che avrebbe notificato appena possibile alla Commissione ogni modifica al PNA.

Il 7 luglio la Commissione ha adottato una decisione in cui indicava gli elementi del PNA incompatibili con la direttiva, ed invitava il Regno Unito a modificare il PNA entro il 30 settembre, per correggere gli errori. Secondo tale decisione il quantitativo totale delle quote da assegnare da parte del Regno Unito non deve essere superata. La decisione dispone altresì che ogni modifica al PNA venga notificata alla Commissione.

Il 10 novembre, dopo aver già informato la Commissione di non essere in grado di rispettare il termine del 30 settembre, il Regno Unito ha proposto alcune modifiche al proprio PNA. Esso ha proposto, in particolare, di aumentare il quantitativo totale di quote a 756,1 Mt CO₂. Il 12 aprile 2005 la Commissione ha adottato una decisione secondo la quale le modifiche proposte erano inammissibili: ciò in quanto, da un lato, il Regno Unito poteva modificare il suo PNA soltanto per rimediare agli errori individuati dalla decisione del luglio 2004 e, dall'altro, tale ultima decisione vietava ogni aumento del quantitativo totale di quote.

Il 5 maggio 2005 il Regno Unito ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare la decisione del 12 aprile. Dopo aver autorizzato il procedimento accelerato richiesto dal Regno Unito, il Tribunale ha pronunciato oggi la sua prima sentenza relativa alle quote di emissione dei gas a effetto serra, chiarendo il ruolo e i poteri della Commissione e degli Stati membri in tale ambito.

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che dichiara inammissibile la domanda del Regno Unito di aumentare il quantitativo totale di quote di emissioni di CO₂.

Il Tribunale osserva che l'adozione di una decisione definitiva sulle quote spetta agli Stati membri, ma è sottoposta alla condizione che ogni modifica al PNA sia stata accettata dalla Commissione.

Esso rileva che **la Commissione non poteva limitare il diritto di uno Stato membro a proporre modifiche**. Una tale limitazione renderebbe senza senso la consultazione del pubblico prevista dalla direttiva: infatti le osservazioni del pubblico sarebbero puramente teoriche se le modifiche al PNA proponibili fossero soltanto quelle indicate dalla Commissione. E' dunque possibile che gli esiti della consultazione del pubblico rendano necessario un aumento delle quote: nulla, nel testo della direttiva, esclude la possibilità di un simile aumento.

Il Tribunale aggiunge anche che l'obiettivo della direttiva è quello di ridurre i gas a effetto serra rispettando le necessità dell'economia europea. Qualora un PNA si basi in parte su informazioni errate relativamente al livello delle emissioni di determinati settori o impianti, deve essere possibile, per lo Stato interessato, proporre modifiche al fine di risolvere i problemi, anche aumentando il quantitativo totale di quote. Resta comunque il fatto che la Commissione può respingere le proposte nel merito, in caso di incompatibilità con la direttiva.

Il Regno Unito aveva, dunque, il diritto di proporre modifiche al proprio PNA fino all'adozione della propria decisione definitiva. La Commissione non poteva impedire al Regno Unito di esercitare tale diritto.

Il Tribunale aggiunge che, nella sua decisione del 7 luglio 2004, la Commissione consente aumenti del quantitativo totale di quote al fine di colmare le lacune da essa rilevate nel PNA. Tale posizione della Commissione è incoerente con il suo rifiuto di prendere in considerazione analoghe modifiche qualora esse siano proposte dallo Stato membro interessato.

Il Tribunale respinge infine gli argomenti della Commissione secondo i quali le modifiche proposte avrebbero serie conseguenze sulla scarsità di quote, ed un impatto destabilizzante sul mercato delle quote. Il Regno Unito aveva esplicitamente indicato di avere **provvisoriamente** l'intenzione di assegnare un quantitativo totale di quote pari a 736 Mt CO₂. L'aumento proposto sarebbe pari soltanto al 2,7% delle quote del Regno Unito. Il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia dimostrato come tale aumento, annunciato sette settimane prima dell'apertura del mercato, avrebbe potuto destabilizzare quest'ultimo, tanto più che, nel momento in cui il Regno Unito ha proposto le modifiche, la Commissione non aveva ancora preso una decisione sui PNA di nove Stati membri.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*